

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
PASTORE e MORELLI: Tutela del lavoro a domicilio (128);	
DI VITTORIO ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio (709)	1055
PRESIDENTE	1055, 1056, 1057, 1059, 1061
DAZZI	1055
BUTÈ, <i>Relatore</i>	1056, 1057, 1058
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1056, 1059
PENAZZATO	1056, 1061, 1062
GITTI	1056, 1057, 1060
NOCE TERESA.	1056, 1059, 1062
REPOSSI	1057
CALVI	1057, 1059, 1061, 1062
RAPELLI	1058, 1059, 1061
SCARPA.	1058, 1061
MAGLIETTA	1060, 1061, 1062
BETTOLI	1061
DI MAURO	1062

La seduta comincia alle 9,10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio. (128); dei deputati Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Mo-

relli: « Tutela del lavoro a domicilio »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio ed altri: « Regolamentazione del lavoro a domicilio ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso di precedenti sedute sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 3-ter, quest'ultimo relativo alla Commissione centrale, mentre per l'articolo 3-bis, rimasto accantonato, fu demandato al relatore l'incarico di elaborare un nuovo testo che tenesse conto delle osservazioni emerse nel corso delle discussioni.

Do pertanto lettura dell'articolo 3-bis nel nuovo testo proposto dal relatore:

« Gli imprenditori la cui domanda di iscrizione al « Registro dei committenti lavoro a domicilio » sia stata respinta dalla Commissione provinciale possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale, fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso ».

DAZZI. A me sembra che il relatore, nel formulare l'ultimo comma, non abbia tenuto conto di una osservazione mossa durante la

precedente discussione del detto articolo: che cosa, cioè, accadrebbe se la decisione della Commissione centrale, su un ricorso avverso la reiezione di una domanda da parte della Commissione provinciale, non venisse notificata entro il termine previsto. Ritengo quindi che sarebbe opportuno in tal caso precisare che rimane valida la decisione della Commissione provinciale.

BUTTE, Relatore. Io sarei invece propenso a lasciare il testo così com'è, salvo poi a stabilire, nelle norme transitorie, diversi termini per la notifica delle decisioni nel primo periodo di applicazione della legge.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Debbo manifestare qualche perplessità sul secondo comma dell'articolo in esame. È detto, in esso, che per i casi di lavorazione in atto all'entrata in vigore della legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale, fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3. In base a ciò, mi sembra che potremmo trovarci di fronte a situazioni anche spiacevoli; ad esempio, nei casi in cui manchi la tutela sindacale di cui appunto al numero 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3, non appena entrata in vigore la legge si andrebbe incontro alla immediata sospensione delle lavorazioni, con danno, ritengo, degli stessi lavoratori.

PENAZZATO. L'osservazione ha un fondamento. Il secondo comma dell'articolo 3-bis impone infatti la cessazione di qualunque attività, per i casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3, mentre negli altri casi il ricorso sospende soltanto l'applicazione della decisione della Commissione provinciale. Ora, è ovvio che nel caso previsto dal numero 1, la sospensione della lavorazione, ove risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio sia stata fatta a seguito di attrezzature trasferite fuori della azienda, cosa che comporta oltre tutto valutazioni di ordine tecnico ed accertamenti vari, debba essere senz'altro immediata. Ma nel caso secondo, quello previsto dal numero 3, noi siamo di fronte ad una situazione diversa, una situazione che deve essere senza dubbio regolata, ma per la quale, a mio avviso, interessa innanzi tutto che il lavoro non venga sospeso. Noi dovremmo quindi limitarci a stabilire l'immediata esecutorietà della decisione della Commissione provinciale solo per i casi previsti dal numero 1, escludendo quelli previsti dal numero 3.

GITTI. Il numero 1 rappresenta uno dei pilastri del provvedimento, pertanto è ovvio che per esso non vi siano obiezioni da fare. Per quanto riguarda il numero 3, io non condivido le preoccupazioni manifestate dal rappresentante del Governo e dall'onorevole Penazzato. L'autorizzazione alla effettuazione del lavoro può essere infatti concessa dalla Commissione provinciale, subordinandola, però, alla stipula di un accordo che comporti l'applicazione delle retribuzioni minime. Vorrei perciò pregare gli onorevoli colleghi di esaminare bene lo spirito dell'articolo e di accoglierlo nella formulazione proposta dal relatore.

NOCE TERESA. Sono d'accordo con l'onorevole Gitti. Il numero 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3 è molto chiaro. Le domande debbono essere sempre respinte quando, fra gli altri motivi, ci sia anche quello della mancanza di un accordo sindacale con i lavoratori. In assenza di detto accordo, per ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione provinciale basterà applicare i minimi salariali provinciali. Mi pare che con questo sistema non debbano sussistere preoccupazioni di sorta.

PENAZZATO. Evidentemente ci si sta dimenticando che non si tratta delle lavorazioni future, ma di quelle già in atto. Pertanto, qualunque rigida sospensiva in merito alle stesse, sia pure intesa ad ottenere l'accordo sindacale per i lavoratori interessati, potrebbe causare perdita di tempo di giorni e giorni.

L'articolo in esame potrebbe invece regolare la materia senza causare disordini sia pure di breve durata. Noi possiamo essere rigidi quanto vogliamo, ma non dobbiamo trascurare la logica.

BUTTE, Relatore. Noi dobbiamo tutelare i lavoratori ed ancorarci perciò ad un minimo salariale. Insisto, quindi, anche per ragioni pratiche, nella formulazione da me proposta.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ritiene che sarebbe bene eliminare il riferimento al numero 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3. Tutti sanno che molti sono i settori non cautelati da accordi sindacali; ma non è facile, come sembra, il raggiungimento di un accordo specie nel giro di pochi giorni. Una sospensione delle lavorazioni potrebbe risultare, in definitiva, un danno per le lavorazioni stesse.

PRESIDENTE. Mi sembra che la discussione verta solo su di un punto: se la sospensione dei lavori determinata dall'applicazione

della decisione della Commissione provinciale in seguito a ricorso, debba applicarsi o meno nei casi previsti dal numero 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3.

L'onorevole Penazzato si è dichiarato favorevole alla soppressione del riferimento al numero 3, il rappresentante del Governo ha manifestato uguale parere in merito; il relatore, invece, ed anche gli onorevoli Gitti e Noce Teresa si sono dichiarati per il mantenimento integrale della formulazione dell'articolo 3-bis.

BUTTÈ, *Relatore*. Praticamente, qualora la Commissione provinciale dovesse rilevare la mancanza di un accordo sindacale o dell'indicazione di una tariffa, non dovrebbe far altro che invitare le parti ad accordarsi, mentre le parti stesse, nelle more della contrattazione, potrebbero continuare i loro rapporti lavorativi.

GITTI. Io confermo la mia accettazione dell'articolo 3-bis così come è stato proposto. A sostegno di questa tesi sta il fatto che noi non chiediamo che siano applicate delle speciali tariffe, o che siano stipulati particolari accordi; noi desideriamo semplicemente che vengano applicate le retribuzioni minime previste dagli accordi provinciali.

REPOSSI. Io sono favorevole alla tesi dell'onorevole Penazzato; è troppo evidente, infatti, che un lavoro già in atto non può essere sospeso per la mancanza di un accordo sindacale.

CALVI. Dato il vasto campo di applicazione della legge che intendiamo varare, io penso che essa conterrà delle norme transitorie atte ad attenuare la rigidità ravvisata in alcune disposizioni; pertanto, le preoccupazioni manifestate da qualche onorevole collega dovrebbero, a mio parere, cadere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis nel nuovo testo proposto dal relatore, di cui ho dato precedentemente lettura, fino alle parole: « per i casi previsti dai numeri ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il mantenimento delle parole: « e 3 dell'ultimo comma dell'articolo 3 » avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dello stesso articolo 3-bis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Do lettura del testo concordato precedentemente proposto dal Comitato ristretto:

« Di norma verranno applicati ai lavoratori a domicilio, per la parte retributiva, i contratti in vigore per i lavoratori qualificati della stessa categoria professionale occupati nell'interno delle aziende industriali esercenti analoga attività produttiva.

Le tabelle dei termini di lavorazione concordate o comunque stabilite, nonché le tabelle dei minimi retributivi, dovranno essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro da eseguire a domicilio e depositate, a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio di collocamento ».

Il relatore propone di sostituire tale articolo con il seguente:

« Di norma verranno applicate ai lavoratori a domicilio, per la parte retributiva, le tabelle di cottimo allegate ai contratti in vigore per i lavoratori occupati nell'interno delle aziende esercenti analoga attività produttiva.

Le tabelle dei tempi di lavorazione e dei cottimi stabilite mediante accordi sindacali di cui al paragrafo precedente, nonché le eventuali tariffe dei minimi retributivi, debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro ».

L'onorevole Scarpa propone di sostituire l'articolo 4, di cui ho dato lettura, con il seguente:

« I lavoratori a domicilio sono retribuiti a cottimo con tariffe comprensive di tutti gli elementi che concorrono a formare la retribuzione complessiva del lavoratore dipendente da aziende esercenti analoga attività produttiva.

Le parti variabili della retribuzione dei lavoratori a domicilio subiscono tutte le variazioni delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da aziende.

In tutti i casi in cui il lavoro a domicilio sarà giudicato dalla Commissione di cui all'articolo 3 identico o analogo a quello esercitato nell'interno di aziende industriali, di una determinata categoria produttiva, esso sarà regolato anche per la parte retributiva dagli stessi contratti collettivi di lavoro vi-

genti per i lavoratori specializzati di quella stessa categoria produttiva.

Negli altri casi in cui si tratti di lavoro a domicilio tradizionale non assimilabile a quello di categorie produttive esistenti nell'industria, appositi contratti dovranno essere stipulati, dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per tutte le categorie di lavoratori a domicilio che non risultino tutelati da un contratto collettivo di lavoro, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di stabilire le condizioni retributive minime desumendole dal contratto collettivo vigente nella categoria più affine.

Le tabelle dei tempi di lavorazione concordate o comunque stabilite, nonché le tabelle dei minimi retributivi dovranno essere esposte a cura dei committenti nei locali di consegna del lavoro da eseguire a domicilio e depositate, a cura del datore di lavoro presso l'Ispettorato competente e presso l'ufficio di collocamento ».

RAPELLI. Mi è stato consegnato ieri lo stralcio delle conclusioni cui è pervenuta la speciale Commissione parlamentare d'inchiesta per quanto riguarda il settore del lavoro a domicilio. Dette conclusioni mettono in rilievo i vari aspetti del complesso problema; ritengo, quindi, che ci possano essere di prezioso ausilio nella elaborazione della legge per la tutela, appunto, del lavoro a domicilio. Debbo intanto dare atto, alla segreteria tecnica della Commissione parlamentare d'inchiesta, del notevole lavoro svolto.

BUTTÈ, *Relatore*. Ho preso visione anch'io del materiale raccolto dalla Commissione d'inchiesta, tuttavia non l'ho portato in Commissione per renderne edotti gli onorevoli colleghi, perché era privo di una relazione ufficiale.

Circa il nuovo testo dell'articolo 4 da me proposto, debbo dire che esso nella sostanza non si discosta dal testo già proposto dal Comitato ristretto; esso tiene semplicemente conto delle osservazioni fatte, in particolare di quelle dell'onorevole Rapelli, e dell'emendamento proposto nella precedente seduta dall'onorevole Noce. Si tratta, in definitiva, di fissare, per il momento, una norma riguardante l'aspetto salariale; in seguito si potrà anche esaminare la opportunità dell'istituzione del libretto di lavoro e del copiacommissioni e si potrà eventualmente stabilire la percentuale delle maggiorazioni.

SCARPA. Dopo la discussione svoltasi nella precedente seduta, nel corso della quale

diversi onorevoli colleghi hanno dimostrato l'esistenza di categorie svariatissime nel campo dei lavoratori a domicilio, per cui, molto difficilmente, essi potrebbero essere tutti quanti assimilati o paragonati con i lavoratori del settore dell'industria ed in conseguenza assai difficilmente potrebbero essere tutelati dai contratti di lavoro già esistenti, sono venuto nella determinazione di proporre un testo sostitutivo dell'articolo 4. Nella discussione svolta in precedenza è stata fatta rilevare la opportunità che il lavoro a domicilio venga a costare quanto quello effettuato in azienda. Pertanto, anche se in linea di massima concordo con le esigenze di concisione e di semplicità della legge, io sono del parere che proprio l'articolo 4 che stiamo esaminando debba essere ben chiaro e debba fissare senza possibilità di mala interpretazione tutte le norme inerenti la questione della retribuzione. Noi vogliamo che i lavoratori a domicilio siano retribuiti nella stessa maniera in vigore per quelli dell'industria, per cui mi sembra che si debba stabilire in modo tassativo che la retribuzione per il lavoro a domicilio debba comprendere tutti gli elementi della retribuzione dei lavoratori di azienda. Si vorrebbe, ad esempio, stabilire che il lavoro a domicilio debba essere retribuito in analogia con i contratti vigenti nella categoria più affine, ma tale norma potrebbe far nascere delle contestazioni. Infatti, come si potrebbe sostenere che la categoria più affine per i bottonai è quella dei lavoranti dell'abbigliamento?

A me sembra che dovrebbe essere, di volta in volta, la Commissione provinciale di cui all'articolo 3, a chiarire quale sia la categoria più affine. Inoltre, per le categorie non assimilabili ad alcun'altra, occorre stabilire che dovranno essere stipulati appositi contratti. Nonostante tutti questi accorgimenti, rimarranno però sempre dei gruppi di lavoratori a domicilio che non si vedranno mai applicare alcun contratto; anche in questo caso spetterebbe alla stessa Commissione provinciale, di cui all'articolo 3, di intervenire stabilendo le condizioni minime retributive, desumendo le stesse dal contratto collettivo della categoria ritenuta più affine.

Con questa specie di graduatoria noi provvederemo a tutti i lavoratori a domicilio senza alcuna eccezione. L'ultimo comma dell'articolo sostitutivo da me proposto è pressoché identico a quello del testo del relatore. Ritengo che la formulazione dell'articolo sostitutivo da me proposto costituisca materia normativa e non già di regolamento, in quanto

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1957

non scende a dettagli. Tende infatti a stabilire le norme da seguire in tre diversi possibili casi: 1°) lavoro a domicilio che può essere assimilabile a quello di categorie produttive esistenti nell'industria; 2°) appositi contratti nei casi in cui il lavoro a domicilio non è assimilabile; 3°) assenza assoluta di contratti.

PRESIDENTE. Do lettura di due emendamenti presentati dall'onorevole Calvi:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti in base alle tariffe sindacali di cottimo pieno concordate fra i sindacati di categoria ».

« Sostituire al secondo comma le parole: Le tabelle dei tempi di lavorazione e dei cottimi stabilite mediante accordi sindacali di cui al paragrafo precedente, nonché le eventuali tariffe dei minimi retributivi, con le seguenti: Le tabelle di lavorazione e le tariffe di cottimo pieno ».

CALVI. Non credo che una legge possa regolamentare tutto minutamente. La legge deve partire da alcuni presupposti fondamentali; i regolamenti, se mai, articoleranno i concetti. Sono contrario a far riferimento ai contratti di categoria. All'articolo 3 si fa riferimento al lavoro a domicilio e quindi è chiaro che anche gli altri articoli debbano riferirsi al lavoro a domicilio, per cui all'articolo 4 penso si debba far riferimento soltanto a questa forma di tariffa, trattandosi di un lavoro a cottimo esterno, a domicilio, che non può essere considerato strettamente identico al cottimo svolto in fabbrica.

Come si può, ad esempio, stabilire la paga base? Non sappiamo quanto lavora un lavorante a domicilio. Se la legge deve essere operante deve basarsi su un sistema aderente alla realtà, deve rifarsi a concetti pratici. Ho con me accordi di tariffa fatti dal Sindacato dell'abbigliamento, dai grafici, dai lavoranti pelle e cuoio. Alcuni sono contratti locali, altri sono contratti nazionali, è quindi possibile farli ed è per questo che noi insistiamo per questa forma di tariffa.

PRESIDENTE. Perché non accettare la proposta del Relatore?

CALVI. Perché il Relatore continua a far riferimento alle condizioni alle quali si lavora e ai guadagni come sono costituiti per coloro che sono dentro la fabbrica. La Commissione non deve andare in fabbrica, deve avere una tabella molto precisa fatta dai sindacati. Tra l'altro non possiamo in una legge

creare una Commissione che si sostituisce ai sindacati.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo è il punto.

CALVI. Una Commissione, anche se vi siano dei sindacalisti, non può sostituirsi al sindacato. Il sindacato fa le tariffe e la Commissione le accetta.

RAPELLI. La diligenza del collega Calvi ho portato nuovi elementi alla Commissione. Come si fa a stabilire un cottimo? Abbiamo per esempio un contratto dei lavoratori dell'abbigliamento che ha un suo allegato speciale sulla questione del cottimo. Il contratto di lavoro che contempla anche il cottimo stabilisce i criteri di fissazione della tabella. Si ha così il dato che interessa il sindacalista, cioè ad esempio, per i guanti, quanto vengono pagati a dozzina. Quando si avrà poi la pubblicità dei dati, si scoprirà che il sindacalista deve operare in modo da non mettere in concorrenza il cottimo esterno con il cottimo interno; deve evitare che il lavoro si trasferisca da Milano a Napoli, per esempio, perché qui trova più buon mercato. Bisogna poi tener conto che le ditte serie hanno interesse ad evitare la concorrenza tra di loro nel lavoro a domicilio e per una volta tanto non hanno interesse a combattersi: quindi gli interessi delle due categorie, in questo caso, corrispondono. Occorre poi tener conto di un altro elemento, che per quanto si possa far costare caro questo lavoro, esso fruisce di un elemento aggiuntivo, cioè dell'aiuto che ha il lavorante a domicilio.

Elemento importante, come ho detto, è la pubblicità delle tariffe. I lavoratori di Napoli, non sono per esempio a conoscenza del fatto che le tariffe per i guanti a Milano sono superiori a quelle di Napoli, perché i sindacati non hanno mai compiuto una inchiesta su come viene pagato il lavoro a domicilio e non hanno fatto mai la differenza tra i compensi dati dalle ditte serie e quelli dati dagli speculatori. In molte città italiane non vi è la tariffa e non ci si può sostituire al sindacalista, il quale deve saper fare questi conti e deve saper tener presente tutti questi elementi.

Con l'espressione tariffa sindacale indichiamo il superamento del contratto individuale.

NOCE TERESA. All'inizio di questa discussione si è parlato a lungo di lavoro a domicilio propriamente detto, di tipo tradizionale, sul quale sono d'accordo con gli onorevoli Rapelli e Calvi, e lavoro a domicilio sot-

tratto alle fabbriche e che in fabbrica viene compiuto a determinate condizioni stipulate dalle organizzazioni sindacali. Per questo secondo tipo di lavoro, l'imprenditore, quando lo fa eseguire in fabbrica, deve sottostare a certe condizioni che non deve osservare quando lo fa eseguire fuori. Perché questo? Dobbiamo dire chiaramente che debbono essere applicate le stesse condizioni del lavoro che si fa in fabbrica, in modo da coprire questi casi più importanti che sono i casi di arretramento del tipo industriale di lavoro.

Sono anche d'accordo che si dica che debbono essere i sindacati a far applicare certe norme della legge.

Insisto sul mio emendamento per la parte aggiuntiva che dice che per i lavori di tipo tradizionale dovranno essere stipulati appositi contratti collettivi, in quanto penso che ciò debba essere specificato soprattutto se rimane invariato l'articolo 4 che accetterei a condizione che vi fosse questa aggiunta.

Per quanto riguarda le tariffe di cottimo sono d'accordo che, se si tratta di un tipo di lavoro che non ha l'analogo in fabbrica, basta evidentemente la categoria di cottimo stabilita dalla organizzazione sindacale ma, ove si tratti di lavoro analogo a quello fatto in fabbrica, il lavoratore deve avere tutto quello che gli compete come, ad esempio, anche la indennità di mensa.

Insisto, quindi, perché siano previste queste due categorie: il lavoro di tipo industriale che deve essere pagato in un determinato modo, facendo riferimento ai contratti collettivi di lavoro e il lavoro a domicilio di tipo tradizionale per cui debbono essere stipulati degli accordi che tengano conto di tutti gli elementi della retribuzione.

MAGLIETTA. È mia impressione che si stia, nell'esame di questa legge, oscillando ancora tra quello che è il lavoro a domicilio come si intende in termine abituale e i casi di anormalità che si sono verificati in questi ultimi tempi.

Penso che noi ci dobbiamo lasciare guidare da quello che è il fenomeno normale ma, dato che la anormalità esiste, dobbiamo, evidentemente, ogni volta che ci poniamo dinanzi a una norma generale, porci la domanda di cosa dobbiamo fare nei casi di eccezionalità o di esagerazione o di violazione che oggi si verificano.

Ritengo che in questo modo sarà possibile giungere ad una conclusione e a me sembra che, anche da quello che diceva la onorevole Noce, alla stessa conclusione si giunga in quanto essa affermava un principio generale:

la tariffa di cottimo deve comprendere tutto quello che deve essere compreso per giungere ad una sostanziale equiparazione.

Poiché ci troviamo di fronte ad un tipo di lavoro per il quale la casistica è sostanzialmente incompleta e non è a noi possibile arrivare ad una classificazione di tutti i tipi di esso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo: 1°) fissare termini estremamente chiari affinché il lavoro a domicilio sia non solo regolamentato ma anche garantito in tutte le sue voci ed in tutte le sue possibilità; 2°) dire che questa garanzia, che è fissata dalla legge, è, però, devoluta in pratica all'intervento attivo dell'organo sindacale; 3°) gli organi di controllo con l'assistenza della Commissione debbono, quanto più è possibile, adempiere ad una funzione di controllo e di pressione perché si arrivi agli adempimenti sopra indicati.

Ho l'impressione che, sbarazzando il terreno dalla polemica, la nostra Commissione possa giungere ad una sistemazione della materia e al riguardo vorrei fare una proposta: poiché le esigenze prospettate dall'onorevole Scarpa corrispondono ad una realtà ritengo che sia possibile che, senza alcuna formalità, egli ed il collega Buttè, vedano di trovare una migliore formulazione dell'articolo 4, tenendo anche conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Calvi. Una formulazione che sia semplice e generale, che consideri il principio della tariffa e l'eventualità del richiamo al contratto collettivo di lavoro, che diventi un po' il paradigma al quale ci si deve riferire nel caso in cui non si possa arrivare ad una chiara delineazione.

Per quanto riguarda i sindacati, sono d'accordo con tutti coloro che fanno esplicito riferimento alla iniziativa e alla regolamentazione da parte dei sindacati.

GITTI. È mia opinione che si stia ripetendo la discussione già fatta per l'approvazione dell'articolo 3 e, per voler specificare troppo, dimentichiamo quello che abbiamo già detto all'ultimo capoverso del detto articolo e cioè che saranno respinte le domande dei committenti quando non diano garanzia di applicazione del minimo contrattuale. È questa, per me, una base acquisita sulla quale dobbiamo cercare di fare il punto; è per me un fatto fondamentale che sdrammatizza tutta la discussione che stiamo facendo in questo momento.

Concordo, pertanto, con la proposta dell'onorevole Maglietta, di compiere uno sforzo per tentare di concordare un nuovo testo dell'articolo.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1957

SCARPA. Vorrei osservare che in tal modo dimentichiamo che esistono categorie che non potranno essere retribuite.

Non dimentichiamo che gli esponenti delle organizzazioni sindacali avevano fatto proposte di legge che in parte erano piene di cautela ed iniziavano col dire: 1°) il lavoro a domicilio è retribuito a cottimo pieno; 2°) dove non è possibile quanto sopra, si fa riferimento ai contratti di lavoro più vicini.

A me sembra che l'emendamento Calvi non sia affatto sostitutivo, in quanto esprime un concetto diverso e non comprendo perché debba essere adottato. Possiamo convenire che la base da cui dobbiamo partire è la dizione espressa dall'onorevole Calvi che del resto è compresa nella attuale formulazione: per le categorie di cottimo tradizionale si applicano gli accordi stipulati tra le parti; per le altre categorie si fa invece riferimento ai contratti nazionali esistenti nelle aziende industriali più analoghe. Questo è quanto ci interessa venga stabilito.

BETTOLI. È già detto e quindi nel testo nuovo potremmo aggiungere la formulazione già prevista.

SCARPA. Non è sostitutivo questo emendamento, ma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Bisogna chiarire se la dizione dell'emendamento concordato Calvi debba essere tale da comprendere tutto l'insieme del lavoro a domicilio o debba coesistere con un'altra affermazione del seguente tenore: quando ci sono lavorazioni analoghe, applicare per analogia quello stesso contratto; resta quindi da stabilire se debbano essere due le norme, oppure una sola.

CALVI. A mio parere, la norma è una sola. Non riesco a comprendere le distinzioni che vengono fatte dai colleghi poiché non capisco cosa sia il lavoro tradizionale. I sindacati esaminano quello che guadagna l'operaio che è in fabbrica, comprese tutte le indennità e stabiliscono una tariffa globale, di cottimo pieno.

SCARPA. Per quale ragione i sindacati non lo hanno fatto ancora?

RAPELLI. Per la incapacità che può derivare anche da una mancata solidarietà tra lavoratori interni e lavoratori esterni.

CALVI. I concetti sostenuti dai colleghi sono già contenuti nel codice civile che, in un piccolo riferimento al lavoro a domicilio, esprime, grosso modo, le stesse cose. Noi dobbiamo togliere ai datori di lavoro la possibilità di fare il loro comodo, attraverso una interpretazione ed attraverso le conclusioni precise alle quali arriveranno i sindacati in-

teressati. Io richiamerei l'articolo 9. La tariffa dovrebbe risultare da una sommatoria di valori ed il compenso dato al lavoratore che opera fuori della fabbrica deve essere lo stesso che riceve il lavoratore che è dentro la fabbrica.

Per questi motivi ritengo che debba dirsi tariffa di cottimo pieno stabilito dai sindacati.

PRESIDENTE. Chiedo se l'onorevole Calvi accetta o meno questa aggiunta. Ne do lettura secondo la formulazione dell'onorevole Maglietta: « E comunque sarà fatto riferimento al trattamento complessivo dei lavoratori occupati nell'interno delle aziende esercenti analoga attività produttiva ».

PENAZZATO. Questo non ha significato alcuno lo si spieghi, altrimenti non serve a nulla.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Calvi se accetta o meno questa aggiunta.

CALVI. Non l'accetto, proprio per un principio fondamentale, anche se esso è stato in precedenza accettato da altre persone, e forse anche da me, quale copresentatore della proposta di legge. Noi, infatti, studiando a lungo il problema, siamo pervenuti alla convinzione che non sia ammissibile concedere poteri arbitrari alla Commissione: potrebbe accadere che essa arrivi a sindacare il comportamento dei sindacati. Quindi, per il principio della autonomia dei sindacati, io non ritengo si possa approvare una qualsiasi dizione che dia alla Commissione un mandato che assolutamente io, come sindacalista, non mi sento di conferirle.

MAGLIETTA. A questo punto noi non comprendiamo più nulla, perché fin dall'inizio noi ci siamo trovati nella necessità — e questo è balzato sempre fuori! — di dover considerare i casi di decentramento aziendale, eccetera; questo lo abbiamo, in tutta la stesura della legge, fino ad oggi tenuto presente. Adesso che arriviamo al quanto...

PENAZZATO. C'è un errore di fatto nell'affermazione dell'onorevole Maglietta. Qui noi prevedevamo l'applicazione di cottimi all'interno. Ora, mentre abbiamo detto che di questo non ci interessiamo, abbiamo detto prendiamo quelli esterni. E quindi tutto è risolto.

MAGLIETTA. Nel momento in cui noi approviamo i principi generali — e su questo non vi son dubbi — non capisco quale difficoltà ci sia fare per analogia un riferimento che è fatto non al cottimo ma al trattamento complessivo dei lavoratori, i quali stanno nella azienda a fare lo stesso mestiere. Che cosa c'è di male?

PENAZZATO. Prima di tutto si viola l'autonomia sindacale.

DI MAURO. Perché finora si è allora sostenuto, da quella parte politica, a cominciare dall'onorevole Repossi, questa necessità?

NOCE TERESA. Dichiaro che non è possibile da parte nostra accettare di mettere sullo stesso piano la donna che esegue un modesto lavoro tradizionale a domicilio, che esercita da anni, e l'operaio o gli operai che sono costretti a prendere a domicilio il lavoro che prima facevano in fabbrica. Non è possibile. Questo lo abbiamo detto fin dall'inizio. Ed ha perfettamente ragione l'onorevole Maglietta. E del resto, su questo eravamo tutti d'accordo e lo voglio ricordare qui all'onorevole Rapelli. Non è assolutamente possibile fare due trattamenti diversi per quelli che lavorano in fabbrica e a domicilio. Noi siamo d'accordo sul principio che per tutti i lavoratori a domicilio di tipo tradizionale bisogna che ci sia un contratto sindacale, ma per il lavoratore che esegue a domicilio il lavoro di tipo industriale, il contratto sindacale deve essere quello che già c'è oggi. Anche per una ragione, direi, di moralità sindacale. Chi ha qui tanto parlato di autonomia, di intelligenza dei dirigenti sindacali, mi spieghi come sarebbe possibile giustificare di fronte ai lavoratori un sindacato che fa due contratti, uno per il lavoro che si fa a domicilio diverso da quello per la stessa categoria per la quale esiste già un contratto per il lavoro che si svolge in fabbrica. Non è giustificabile. Perciò, se vogliamo mettere « per analogia » mettiamolo pure, ma per analogo lavoro, per lo stesso lavoro che prima si faceva in fabbrica bisogna assolutamente applicare lo stesso contratto stabilito già per quella determinata categoria di lavoratori all'interno. Su questo, ripeto, eravamo tutti d'accordo.

Questo è poi il punto cruciale della legge in discussione. Perché infatti siamo giunti al 1957 per fare questa legge? Perché abbiamo avuto tante degenerazioni di lavoro a domicilio che ci hanno portato su questo terreno. I lavoratori sono venuti a farci questa richiesta precisa, io ho interi pacchi di lettere. Non è possibile non tener conto di questa istanza.

L'onorevole Rapelli diceva prima: perché non lo si è fatto prima tutto questo! Ma bisogna tener conto dei rapporti di forza. L'industriale che licenzia, obbligando i lavoratori a fare con il telaio il lavoro a casa, e questi, di fronte allo spettro della fame, per il bisogno quindi di lavorare, che accettano. È proprio per questo che l'industriale non ha voluto fare un contratto di lavoro, per questo! E si è

messo d'accordo direttamente. Ed allora noi qui diciamo ora: bisogna fare un altro contratto di lavoro. I sindacati ne hanno fatto uno per i tessili e bisogna che ne facciano un altro per i lavoratori fuori fabbrica! Questo non è giustificato. Noi dobbiamo quindi dire che per il lavoro a domicilio del tipo di industria in cui esiste già un contratto di lavoro, bisogna applicare questo stesso contratto. Bisogna, quindi, fare accordi sindacali in questo senso. Su questi due punti non ci possono essere compromessi e noi non possiamo assolutamente accettare un'altra formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maglietta presenta, ora, un altro emendamento.

Ha facoltà di svolgerlo.

MAGLIETTA. A nome del mio gruppo dichiaro di ritirare l'emendamento presentato e di essere favorevole al testo iniziale dell'onorevole relatore, che dovrebbe essere modificato sopprimendo le parole « di norma » dando al primo comma la seguente formulazione:

« Verranno applicate ai lavoratori a domicilio, per la parte retributiva, le tariffe di cottimo pieno riferite ai contratti di lavoro per i lavoratori occupati, ecc. ecc. ».

Al secondo comma occorrerebbe sopprimere la parola « eventuali ».

CALVI. In tal caso dovremo ringraziare la vostra parte del fatto che non se ne è fatto niente!

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 4, con gli emendamenti proposti dall'onorevole Maglietta, risulta così modificato:

« Verranno applicate ai lavoratori a domicilio, per la parte retributiva, le tariffe di cottimo pieno riferite ai contratti di lavoro per i lavoratori occupati nell'interno delle aziende esercenti analogo attività produttiva.

Le tabelle dei tempi di lavorazione e dei cottimi stabilite mediante accordi sindacali di cui al paragrafo precedente, nonché le tariffe dei minimi retributivi, debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro ».

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO